



MEMORIA

209/2021/I/RIF

**MEMORIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI AMBIENTE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE E ALLA
MODULAZIONE DELLA TARI**

Memoria per le Commissioni riunite VI Finanze e VIII Ambiente territorio e lavori
pubblici della Camera dei Deputati

20 maggio 2021

Signor Presidente, Gentili Onorevoli,

desidero ringraziare, anche a nome degli altri Componenti del Collegio, Gianni Castelli, Andrea Guerrini, Clara Poletti e Stefano Saglia, la Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati, per avere invitato l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ad esprimere le proprie considerazioni in merito alla determinazione e alla modulazione della TARI volta a finanziare la gestione dei rifiuti urbani. Tema particolarmente rilevante per il Paese, non solo sotto il profilo della finanza locale (la TARI ha difatti un ruolo essenziale nei bilanci locali), ma anche sul piano ambientale, in coerenza con le direttive europee e in un'ottica di sviluppo dell'economia circolare.

Con la presente memoria, l'Autorità intende, dunque, fornire un contributo ai lavori della Commissione in relazione ad una tematica cui dedica particolari sforzi, tenuto conto che il raggiungimento, in tutte le aree del Paese, di una stretta coerenza tra la qualità della gestione dei rifiuti e il costo di tale servizio costituisce un obiettivo cruciale della regolazione, come prefigurato nel Quadro strategico delle proprie attività per il triennio 2019 - 2021.

Rimaniamo, comunque, a disposizione per fornire ulteriori dati ed elementi ritenuti utili, sia in forma scritta sia rispondendo direttamente ad eventuali Vostre domande.

Il Presidente

Milano, 20 maggio 2021

1. Premessa

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha recentemente avviato¹ il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), al fine di provvedere – in un quadro di progressiva stabilità e certezza della regolazione del settore – all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. In questo ambito, l'11 maggio scorso, l'Autorità ha adottato i propri orientamenti generali², stimolando riflessioni e contributi sui temi ritenuti di principale interesse.

In questa sede riferiremo sugli sviluppi relativi all'elaborazione di uno dei provvedimenti regolatori principali che l'Autorità si accinge a predisporre, consapevoli della rilevanza che esso assume per i cittadini, per le Istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti (Regioni, Enti di governo di ambito, Province e Comuni), nonché per l'intero tessuto economico e industriale.

L'impostazione di un sistema stabile di regole, improntato a criteri di trasparenza, di certezza e di sostenibilità, avviene in una fase in cui, alle criticità generalmente riconducibili al comparto della gestione dei rifiuti, se ne aggiungono altre, di carattere straordinario. Tenere conto di tutti i profili rilevanti è il presupposto necessario per varare una corretta disciplina settoriale, cui l'Autorità, nell'ambito delle competenze assegnate dal Legislatore, intende fornire il proprio contributo.

Si ritiene utile riportare di seguito i profili maggiormente significativi, nell'ambito delle più recenti azioni regolatorie in materia di determinazione dei costi e di modulazione dei corrispettivi agli utenti del comparto dei rifiuti urbani, per quanto attiene, in particolare, a:

- a. le *risultanze* emerse dall'applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR³) nel primo periodo regolatorio (2018-2021);
- b. i *principali interventi di aggiornamento* tesi a coniugare la promozione dell'efficienza, della sostenibilità (sociale, economica, ambientale) e la mitigazione degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19;

¹ Con deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF.

² Documento per la consultazione 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF.

³ Deliberazione 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF.

- c. gli orientamenti per una *nuova regolazione delle infrastrutture* per l'economia circolare;
- d. la *regolazione quale fattore abilitante nell'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*.

2. Risultanze

L'Autorità tende stabilmente ad impostare i provvedimenti riferiti a nuovi periodi regolatori tenendo conto, tra l'altro, delle risultanze emerse nell'applicazione delle misure precedentemente varate, al fine di delineare orientamenti di riforma che possano, alla luce delle tendenze in atto e sulla base di una configurazione sempre più stabile del quadro regole, sostenere il conseguimento di nuovi *target* di miglioramento.

Nel caso della regolazione tariffaria del settore dei rifiuti, le evidenze emerse sono necessariamente limitate. La prima disciplina varata dall'Autorità è stata adottata nell'ottobre del 2019, in un contesto nel quale se ne prevedeva l'applicazione entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. La pandemia da COVID-19 ha portato a un repentino cambio di scenario.

L'Autorità, così come tutte le altre amministrazioni impegnate a dare i necessari contributi per limitare i negativi effetti dell'emergenza, si è trovata a dover adottare provvedimenti urgenti. Al fine di temperare le conseguenze più dannose della pandemia, sono state introdotte, da un lato, misure volte a tutelare l'utenza finale maggiormente colpita e, dall'altro, forme di flessibilità nella quantificazione dei costi riconosciuti. Contemporaneamente, a livello legislativo, veniva stabilita la proroga delle scadenze di molteplici adempimenti, ivi compresi quelli relativi alla determinazione della TARI.

Se le difficoltà del contesto, per un verso, non hanno consentito un ordinato flusso di trasmissione della documentazione prevista ai sensi del MTR (l'Autorità sta raccogliendo predisposizioni tariffarie dal mese di settembre dello scorso anno), per un altro, non si sono tradotte in significative carenze nell'invio degli atti previsti. Infatti, un numero significativo di enti territorialmente competenti (di seguito, anche

ETC)⁴ ha comunque trasmesso le pertinenti proposte tariffarie all’Autorità. Per i contesti territoriali in cui il previsto invio non risulta avvenuto, l’Autorità sta effettuando le necessarie verifiche.

Nel dettaglio, sono giunte in Autorità circa 5.500 predisposizioni tariffarie, relative a una popolazione complessiva di poco superiore a 48 milioni di abitanti. L’elevata mole di atti trasmessi dagli ETC riflette un processo di organizzazione territoriale del servizio che, alla luce delle previsioni della normativa vigente, risulta essere ancora largamente incompleto. Infatti, le Regioni, in taluni casi, non hanno individuato gli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO) e, nel caso della Lombardia, è stato adottato un modello alternativo all’organizzazione per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in base alla possibilità prevista dall’articolo 200, comma 7, del decreto legislativo n. 152/06. In almeno dieci Regioni⁵ gli EGATO risultano pienamente operativi, mentre, in altre aree del Paese, si osservano situazioni che presentano profili di completa o parziale non operatività degli stessi. Con riferimento al parametro della popolazione servita, su un totale di 2866 ETC censiti, si rinvencono rilevanti differenze dimensionali: i 26 più grandi risultano avere una popolazione significativamente maggiore dei restanti 2.840.

Peraltro, non esiste una corrispondenza biunivoca tra ETC e predisposizione tariffaria, potendo darsi il caso che il medesimo ente si occupi di più predisposizioni. Da una parte, la configurazione della “filiera amministrativa”, essendo ampiamente articolata tra le singole Entità competenti, può creare una molteplicità di atti anche in presenza di un singolo ETC, laddove le competenze di coordinamento si debbano interfacciare con precisi poteri decisionali di singoli enti; poteri non assoggettati al coordinamento. Dall’altra, l’assetto della “filiera gestionale”, caratterizzata da poliedricità, in ragione di molteplici fattori, induce a forme di frammentazione e può comportare difficoltà di armonizzazione.

Dal momento della ricezione delle prime predisposizioni tariffarie, l’Autorità ha avviato le istruttorie di competenza per la relativa verifica e l’eventuale

⁴ La deliberazione 443/2019/R/RIF ha previsto che i compiti di predisposizione, approvazione e trasmissione del Piano economico finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, siano previsti in capo all’Ente territorialmente competente; con ciò intendendosi l’Ente di governo dell’ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente. L’Autorità, nell’ambito delle competenze assegnate, ha optato, quindi, per l’introduzione di una nozione declinabile, ossia implementabile in considerazione delle specificità del contesto considerato, corrispondente a quella di ETC.

⁵ Le Regioni in cui gli EGATO presentano profili di completa operatività sono: Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia, Basilicata.

approvazione⁶. Una quota rilevante degli atti trasmessi è ancora in fase istruttoria da parte dell’Autorità e sta richiedendo le necessarie interlocuzioni con gli ETC.

Con riferimento alle variazioni delle entrate tariffarie, si rileva una sostanziale stabilità dei corrispettivi, con un incremento ampiamente inferiore al valore del tasso programmato d’inflazione (pari allo 0,34% negli ambiti oggetto di approvazione, ad oggi, corrispondenti a una popolazione servita del 10%), mostrando, per altro verso, un ricorso limitato alle leve originariamente previste per disciplinare gli incrementi tariffari che ne risultassero in eccesso.

Sono emersi intervalli di variazione particolarmente considerevoli con riferimento alle entrate tariffarie per abitante, che riflettono ampie disparità nelle componenti di costo. In analogia, si registrano rilevanti *gap* anche nell’incidenza della copertura dei costi delle filiere di raccolta differenziata derivante dai contributi percepiti in attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore.

In pochissimi casi, poi, sono state valorizzate le componenti tariffarie specificamente introdotte per fronteggiare la pandemia, in parte, a causa di una certa rigidità dei processi decisionali necessari, in parte, per la difficoltà di valutare compiutamente gli effetti in condizioni di urgenza e – almeno in alcuni casi – per la prospettata possibilità di ricorrere all’impiego di risorse provenienti da fondi pubblici.

3. Principali interventi di aggiornamento

Nel seguito, l’Autorità provvederà a richiamare gli elementi di continuità e quelli maggiormente innovativi, rispetto al quadro regolatorio definito con il MTR.

Innanzitutto, preme rilevare che è stata confermata l’impostazione generale che ha contraddistinto la metodologia tariffaria nel primo periodo regolatorio, basata sulla verifica e sulla trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli enti territorialmente competenti, confermando, altresì, le corrispondenti leve messe a

⁶ Si ritiene opportuno precisare che, come da ultimo chiarito all’articolo 2, comma 2.4 della deliberazione 57/2020/R/RIF, nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle adottate dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

disposizione nel primo periodo regolatorio (cui si è fatto limitato ricorso), in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale.

D'altro canto, i principali elementi di novità, oltre all'introduzione di una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, sono riconducibili alla necessità di:

- i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;
- ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi, alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020⁷ (in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, nonché di costi efficienti riferibili alle operazioni per la gestione della raccolta differenziata), tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
- iii) valorizzare, anche al fine di tener conto degli effetti della pandemia, sia la programmazione di carattere economico-finanziario (prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti periodici), sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di governo dell'ambito, ove istituiti e operativi.

Con riferimento all'intricato rapporto tra la determinazione della TARI e la modulazione della medesima tra le diverse categorie di produttori di rifiuti, si ritiene utile richiamare l'attenzione delle Commissioni sui seguenti elementi.

Nel corso del 2020, l'Autorità, nell'ambito delle proprie competenze, ha già promosso un primo intervento (coerentemente con il principio "*chi inquina paga*") a supporto delle utenze produttive, industriali e commerciali, costrette alla chiusura e ha previsto un meccanismo di conguaglio in più anni, con la possibilità di richiedere

⁷ Il decreto legislativo n. 116/2020 è stato adottato in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

un'anticipazione a copertura della conseguente esposizione finanziaria, a garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dei gestori⁸.

Si sono rafforzate alcune leve tariffarie, associate a nuove forme di perequazione, seguendo logiche di efficienza e i principi comunitari. In concomitanza, sulla base di presupposti diversi, si è sviluppato un dibattito pubblico sull'impiego delle risorse da destinare ai settori di pubblica utilità e, per altri versi, all'insieme delle amministrazioni locali. Dibattito pubblico che prosegue ancora, nel tentativo di identificare le corrette modalità di sostegno delle attività economiche colpite dalla crisi, da un lato, e di contribuzione alla tenuta della finanza degli enti locali, dall'altro.

Alle limitate manovre di compensazione e di perequazione, che l'Autorità può attivare mediante lo strumento tariffario, va affiancata una visione strutturale.

L'Autorità, in base alla normativa vigente, non adotta soluzioni tese a sussidiare taluni soggetti, ma si limita alle valutazioni necessarie secondo i profili di propria competenza. Infatti, la misura adottata nel 2020 si fondava su di una preliminare valutazione in ordine alla mancata produzione di rifiuti di alcune categorie di utenze, avvenuta in ragione del *lockdown*; misura che non appare replicabile nel contesto attuale, alla luce di una elevata stratificazione disciplinare che impedisce di identificare, in modo uniforme a livello nazionale, periodi di sospensione delle attività e attività obbligate alla chiusura.

Se per un verso le difficoltà economiche e finanziarie del comparto paiono evidenti, in considerazione delle possibili condizioni di vulnerabilità economica di determinate categorie di utenze e di una struttura di costi di gestione tendenzialmente rigida nel breve periodo, pur a fronte di una rilevante variabilità nelle quantità, per un altro, si confermano rilevanti criticità nell'identificare percorsi chiari e di ampio respiro per superarle.

⁸ L'Autorità, con la deliberazione 158/2020/R/RIF, è intervenuta, adottando alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenza derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale dai provvedimenti normativi progressivamente adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19. In particolare, l'Autorità ha previsto l'introduzione, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (a riduzione della parte variabile della tariffa), al fine di tener conto, in ossequio al principio "chi inquina paga", della minore quantità di rifiuti producibili, nonché di specifiche forme di tutela per quelle domestiche economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti.

Qualora vi fosse un intervento risolutivo da parte dello Stato, in grado di garantire la necessaria stabilità economica e finanziaria al comparto, in un quadro di coerenza con il sistema degli incentivi definito a livello nazionale ed eurounitario, il recupero degli effetti negativi dovuti all'emergenza sarebbe rapido.

In alternativa, resta unicamente la possibilità di definire progressivamente un meccanismo di bilanciamento interno al settore, operante su due dimensioni: la prima, tra diverse categorie di utenze in ragione delle loro caratteristiche; la seconda, considerando un arco di tempo sufficientemente ampio tale da rendere sostenibile il recupero graduale dell'impatto.

4. Nuova regolazione delle infrastrutture

Tra gli orientamenti generali resi pubblici dall'Autorità, un ruolo preminente è quello attribuito alla definizione di una nuova regolazione delle infrastrutture per l'economia circolare.

Un quadro di regole impostato correttamente può contribuire a delineare un percorso di sviluppo in grado di conseguire i nuovi *target* definiti nel cd. "*Pacchetto dell'economia circolare*" e, allo stesso tempo, attenuare il divario impiantistico tra le diverse aree del Paese.

Alla luce della continua evoluzione che caratterizza il settore del trattamento dei rifiuti urbani – per effetto della transizione ecologica in atto e di specifiche scelte di pianificazione regionale – la situazione impiantistica e il relativo fabbisogno residuo sono da considerarsi come rappresentazioni dinamiche con un elevato tasso di variabilità, richiedendo, pertanto, sia per i rifiuti indifferenziati sia per quelli differenziati, periodici aggiornamenti per assicurarne l'efficacia.

Al riguardo, tra le novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020, di particolare interesse in questa sede risulta la prevista adozione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti da parte del Ministero per la transizione ecologica⁹, chiamato a fissare i macro-obiettivi, i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome dovranno attenersi nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti. Tra i principali contenuti del citato Programma, si rinviene, appunto, la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per

⁹ Cfr. articolo 198-*bis* del decreto legislativo n. 152/06, inserito dall' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 116/20.

Regione, nonché l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macroaree (definite tramite accordi tra Regioni per la *“razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale, ed economico, sulla base del principio di prossimità”*), tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale.

Ciò premesso, si ritiene che l'adozione del richiamato Programma rappresenti un'utile occasione per ridefinire il fabbisogno impiantistico nazionale (che richiederebbe, comunque, un meccanismo di aggiornamento periodico, al fine di accrescere l'efficacia degli strumenti di programmazione regionale¹⁰), tanto da essere individuato nel PNRR come riforma necessaria *“ad evitare procedure di infrazione sui rifiuti [e a consentire] di colmare le lacune impiantistiche e gestionali”*, a fronte *“delle evidenze [segnalate] dalla Commissione Europea sull'assenza di una rete integrata di impianti di raccolta e trattamento rifiuti attribuibile all'insufficiente capacità di pianificazione delle regioni e, in generale, alla debolezza della governance”*.

Per delimitare efficacemente il proprio intervento regolatorio, l'Autorità è orientata a introdurre una classificazione degli impianti esistenti, che permetta di identificare quelli da assoggettare a regolazione, tenendoli distinti dagli altri.

In particolare, si intende far riferimento agli impianti di chiusura del ciclo *“minimi”* (in tutto o in parte), identificati, anche alla luce delle caratteristiche dell'operatore che li gestisce, con quelli che soddisfino le seguenti condizioni:

- avere una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi;
- offrire capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori;
- essere individuati in sede di programmazione, sulla base di decisioni di soggetti competenti alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.

Gli impianti di chiusura del ciclo *“minimi”* saranno, pertanto, assoggettati (al pari di quanto già avviene per gli impianti gestiti da operatori integrati) - per il periodo di

¹⁰ Al riguardo, si evidenzia che già il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016 prevedeva un meccanismo di aggiornamento annuale da parte delle Regioni e delle Province autonome del fabbisogno residuo regionale in presenza di determinate condizioni, quali, ad esempio, l'aggiornamento del piano regionale.

tempo in cui sono qualificati come indispensabili - a forme di regolazione tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti di gestione e di investimento, sulla cui base identificare una struttura dei corrispettivi applicabili a chi conferisce.

Di contro, verranno qualificati come impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi” (in tutto o in parte) gli impianti non individuati come “minimi” e non integrati nella gestione.

L’Autorità ritiene che l’identificazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” potrebbe avvenire considerando, quale riferimento territoriale, il livello regionale, ovvero di macroarea (anche tenuto conto del riferimento alle “macroaree” contenuto nella recente disciplina del Programma nazionale di gestione dei rifiuti ai fini dell’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentino le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero, nonché dei relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare).

Considerando anche che il PNRR ha evidenziato, tra l’altro, la necessità di introdurre *“norme finalizzate a rafforzare l’efficienza e il dinamismo concorrenziale nel settore della gestione dei rifiuti, nella prospettiva di colmare le attuali lacune impiantistiche”*, l’Autorità ritiene che tra le attività volte a perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale potrebbe essere annoverato anche un intervento normativo con il quale individuare (e aggiornare con frequenza periodica, ad esempio biennale) gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, da assoggettare a regolazione, nei termini generali sopra rappresentati, al fine di promuoverne l’efficienza in un quadro di progressivo dinamismo concorrenziale.

5. Regolazione quale fattore abilitante nell’implementazione del PNRR

Il MTR-2, definito *ex-ante* e destinato ad essere applicato nel prossimo quadriennio (2022-2025), fornisce l’opportunità di ampliare lo spettro dei fattori inquadrabili in una nuova disciplina. Il momento storico in cui questa opportunità si manifesta, per vero, offre numerosi elementi significativi, la cui corretta trattazione può favorire una evoluzione del settore dei rifiuti, contribuendo a creare le condizioni per il raggiungimento dei nuovi *target* eurounitari e nazionali.

Appare, pertanto, necessario procedere nella valutazione di un sistema di strumenti regolatori che consideri simultaneamente, oltre alla necessità di tener conto delle sia pur limitate risultanze relative all’applicazione delle regole attualmente vigenti e degli effetti dell’avvenuto recepimento del cd. *“Pacchetto dell’economia circolare”*, anche la concomitante implementazione del PNRR.

Il PNRR considera un periodo che va dal 2021 al 2026, prevedendo investimenti e riforme rivolte al settore dei rifiuti che si rivelino utili a contribuire al rilancio dell'intero Paese. Si tratta di un periodo in larga parte coincidente con quello del MTR-2 e, conseguentemente, una coerente declinazione delle misure previste rappresenta un passaggio fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi.

Tra gli elementi di maggior rilievo inseriti nel PNRR, si ritiene utile menzionare i seguenti: con riferimento agli investimenti, si precisa che essi sono rivolti *“ad un miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti organici, multimateriale, vetro, imballaggi in carta e alla costruzione di impianti innovativi per particolari flussi”*; riguardo alle riforme, alla luce *“delle evidenze emerse dalla Commissione Europea sull'assenza di una rete integrata di impianti di raccolta e trattamento rifiuti attribuibile all'insufficiente capacità di pianificazione delle regioni e, in generale, alla debolezza della governance, risulta necessario sviluppare un programma nazionale per la gestione dei rifiuti”*; inoltre, dal momento che, in relazione ai processi autorizzativi e allo svolgimento delle gare d'appalto, i *“ritardi sono spesso dovuti alla mancanza di competenze tecniche e amministrative del personale di regioni, province e comuni”*, si prevede di fornire un *“supporto tecnico”* alle amministrazioni competenti.

In altri termini, per affrontare le criticità riscontrate nel settore, il PNRR prospetta, da un lato, l'impiego di risorse nel rafforzamento delle infrastrutture del settore, e dall'altro, di rendere maggiormente efficaci i processi decisionali nell'ambito della *“filiera amministrativa”*, sia contenendone le diseconomie da coordinamento con il programma nazionale, sia rafforzandone le capacità operative e tecniche mediante il necessario sostegno. Si tratta di un insieme di azioni che può trovare il necessario supporto nella regolazione che l'Autorità si dispone ad elaborare e ad approvare, in ragione delle proprie competenze e secondo le linee strategiche adottate, anche con riferimento a un più ampio orizzonte temporale per la programmazione, nonché ad una rinnovata attenzione alla promozione dell'efficienza delle attività di gestione e di investimento, alla luce della gerarchia dei rifiuti.